



Commissario Straordinario di Governo

art.1 comma 154 Legge 145/2018



VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DIGA DI ACERENZA (PZ) PIANO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVI DI DETTAGLIO

CIG: 87704124F0 - CUP: H39H17000060006

Titolo elaborato: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE		Elaborato: REL. 07
Commissario Straordinario di Governo <i>art. 1 comma 154 Legge 145/2018</i> Dott.ssa Geol. Vera Corbelli	Sub Commissari: ing. Pasquale Coccoaro ing. Leonardo Pace	
	RUP: Supporto al RUP: <i>Sergio Nicola Di Salvo</i> ing. Sergio Nicola Di Salvo dott. geol. Claudio Berardi	
Il Responsabile della Progettazione		ing. Giuseppe Maria Grimaldi <i>[Signature]</i>
Gruppo di Lavoro	ing. Luisa Alterio ing. Alessandro Corvese ing. Tommaso Iannotta	ing. Raffaele Antropoli ing. Simona Luongo ing. Domenico Marrazzo
Codice Elaborato		Data :
CS_ACE_VVS_07_PIS_REL_07_00		MAGGIO 2021



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	CONSISTENZA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL DUVRI	4
2.1	Area di intervento delle prestazioni oggetto del DUVRI	4
3	ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE	5
3.1	Documento di valutazione dei rischi - DVR.....	6
3.2	Documento integrativo di valutazione dei rischi da interferenze - DIVRI.....	7
4	RISCHI DA INTERFERENZE	8
5	MISURE DI PREVENZIONE PER ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE	8
5.1	Prescrizioni preventive.....	8
5.2	Prescrizioni esecutive	8
5.3	Programma di mantenimento e miglioramento dei livelli di sicurezza	9
5.4	Formazione, cooperazione e coordinamento.....	10
5.5	Specifiche prescrizioni per recinzioni e accessi all'area di lavoro	10
5.6	Riunioni informative e di coordinamento.....	10
6	RISCHI GENERICI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ DELL'AFFIDATARIO.....	11
6.1	Rischi di cadute, urti, inciampi	13
6.2	Rischi di caduta di materiali dall'alto.....	13
6.3	Rischi dovuti a polveri e fibre derivanti da lavorazioni.....	13
6.4	Rischi dovuti all'uso di prodotti chimici.....	13
6.5	Rischi derivanti dall'uso di macchine o attrezzature	13
6.6	Rischi per l'esposizione al rumore	13
6.7	Rischi di ustioni.....	14
6.8	Rischi dovuti alla proiezione di schegge.....	14
6.9	Rischi dovuti a radiazioni non ionizzanti	14
6.10	Rischio elettrico	14
6.11	Rischi dovuti a esposizione a campi elettromagnetici.....	14
6.12	Rischi dovuti alla movimentazione meccanica dei carichi.....	15
6.13	Rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche.....	15
7	RISCHI DA CONTAGIO SARS-COV 2	16
8	PROCEDURE GENERALI D'EMERGENZA	17
8.1	Presidi di primo soccorso	18



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

8.2	Prevenzione incendi.....	18
9	FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	19
10	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.).....	19
11	PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE	21
12	COSTI DELLA SICUREZZA	21



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

1 PREMESSA

Il presente Documento denominato “*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza*” di seguito DUVRI è parte integrante del documento di indirizzo alla valutazione di vulnerabilità sismica delle opere accessorie della “*Diga di Acerenza*”.

Redatto secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- **D.L. 3 giugno 2008, n. 97**, convertito con modificazioni dalla **L. 2 agosto 2008, n. 129**;
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla **L. 6 agosto 2008, n. 133**;
- **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 14**;
- **L. 18 giugno 2009, n. 69**;
- **L. 7 luglio 2009, n. 88**;
- **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**;
- **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25**;
- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122**;
- **L. 4 giugno 2010, n. 96**;
- **L. 13 agosto 2010, n. 136**;
- **Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310**;
- **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10**;
- **D.L. 12 maggio 2012, n. 57**, convertito con modificazioni dalla **L. 12 luglio 2012, n. 101**;
- **L. 1 ottobre 2012, n. 177**;
- **L. 24 dicembre 2012, n. 228**;
- **D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32**;
- **D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44**;
- **D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 98**;
- **D.L. 28 giugno 2013, n. 76**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 99**;
- **D.L. 14 agosto 2013, n. 93**, convertito con modificazioni dalla **L. 15 ottobre 2013, n. 119**;
- **D.L. 31 agosto 2013, n. 101**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2013, n. 125**;
- **D.L. 23 dicembre 2013, n. 145**, convertito con modificazioni dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 9**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19**;
- **D.L. 15 giugno 2015, n. 81**;
- **L. 29 luglio 2015, n. 115**;
- **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151**;
- **D.L. 30 dicembre 2015, n. 210** convertito con modificazioni dalla **L. 25 febbraio 2016, n. 21**;
- **D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39**;
- **D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159**;
- **Accordo 7 luglio 2016**;
- **D.L. 30 dicembre 2016, n. 244** convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2017, n. 19**;
- **D.D. 6 giugno 2018, n. 12**.



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 1, lettera b, e comma 3, Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, contiene le informazioni in materia di sicurezza relative ai rischi da interferenze connessi con le attività da svolgersi sul campo nell'ambito del presente progetto di servizi e le procedure previste per la loro eliminazione o minimizzazione. Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento (...) elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera (....). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

Il presente DUVRI ha lo scopo di fornire una valutazione ricognitiva dei rischi da interferenze relativi alla prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, dando informazioni su:

- rischi derivanti dalle interferenze;
- misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenza non eliminabili;
- i costi delle misure per eliminare/ridurre i rischi da interferenza.

I concorrenti sono chiamati ad esaminare il presente documento ed i suoi allegati con la massima cura ed attenzione e a far pervenire alla Stazione Appaltante le relative eventuali considerazioni, integrazioni o commenti, sin dalla fase di gara, prima dell'assegnazione dell'incarico.

Si precisa che nel presente DUVRI non sono contemplati i rischi specifici propri dell'attività dell'Affidatario, che dovranno essere oggetto di analisi e valutazione da parte del rispettivo datore di lavoro e formalizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

2 CONSISTENZA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL DUVRI

Nel presente capitolo sono riepilogate le prestazioni che, nell'ambito del presente progetto di servizi, richiedono attività da svolgersi sull'area di intervento mediante uso di personale, mezzi ed attrezzature ed in particolare per le indagini strutturali e geognostiche da effettuarsi presso le seguenti opere accessorie a servizio della Diga di Acerenza:

- Sfiatore ausiliario sinistro;
- Dissipatore in Dx;
- Dissipatore in Sx;
- Sfiatore a Calice;
- Pozzo Camera di Manovra.

I rilievi e le indagini sono finalizzati a reperire le informazioni essenziali per lo sviluppo delle successive fasi di valutazione della vulnerabilità sismica.

2.1 Area di intervento delle prestazioni oggetto del DUVRI

L'area d'intervento sulla quale si svilupperanno le attività sopra richiamate viene di seguito riportata:

Latitudine

Longitudine



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

• Sfiatore ausiliario sinistro;	40.774973°	15.926427°
• Dissipatore in Dx;	40.769764°	15.927933°
• Dissipatore in Sx;	40.771527°	15.929472°
• Sfiatore a Calice;	40.769910°	15.921792°
• Pozzo Camera di Manovra.	40.774100°	15.927407°



3 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

La Stazione Appaltante, preventivamente all'inizio delle singole attività, provvederà, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, a verificare l'idoneità tecnico professionale dell'Affidatario in relazione al servizio oggetto di appalto.

A tal proposito l'Affidatario dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti.

Inoltre, lo stesso dovrà fornire alla Stazione Appaltante:

- Il Documento di Valutazione dei Rischi DVR;
- Il Documento Integrativo di Valutazione dei Rischi da Interferenze DIVRI;
- Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale;



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

- Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o dichiarazione sostitutiva;
- Fascicolo dei lavoratori che opereranno in campo (comprensivo di: unilav, idoneità alla mansione e attestati di formazione, consegna dei dpi, ecc.);
- Nomine e attestati di formazione delle figure aziendali inerenti la sicurezza;
- Elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico e relative certificazioni per l'esecuzione delle attività di campo.

Ogni sostituzione o variazione del personale, delle attrezzature e delle figure aziendali inerenti la sicurezza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante, allegando la stessa documentazione prodotta prima dell'inizio delle attività.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle attività, limitatamente a quelle previste dal Capitolato descrittivo e prestazionale, dovrà fornire lo stesso la documentazione sopra richiamata.

3.1 Documento di valutazione dei rischi - DVR

L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto agli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi correlati alle attività previste dal presente progetto di servizi.

La valutazione dei rischi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, dovrà essere effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente e dovrà comprendere la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché la scelta della sistemazione dei luoghi di lavoro, e dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il documento di valutazione dei rischi, di seguito DVR, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, redatto a conclusione della valutazione, munito di data certa, dovrà essere sottoscritto da parte del datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente e dovrà contenere tutte le indicazioni previste dalle specifiche Norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nel D. Lgs. 106/2009 ed in letteratura tecnica, ed, in particolare:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o di quello territoriale, e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Contestualmente alla firma del contratto e/o comunque sempre prima dell'inizio delle attività, l'Affidatario dovrà produrre alla Stazione Appaltante il proprio Documento di Valutazione dei Rischi conforme a quanto previsto dalla Normativa vigente, contenente tutte le attività previste nel presente progetto di servizi.

3.2 Documento integrativo di valutazione dei rischi da interferenze - DIVRI

Considerata la peculiare natura dei rischi relativi alle attività sul campo di cui al presente progetto di servizi e le possibili variabili operative che possono manifestarsi quotidianamente - quali, a mero titolo esemplificativo, variabili di natura meteorologica, nonché alle attività svolte contemporaneamente da più soggetti - il presente documento potrebbe non risultare esaustivo e, pertanto, dovrà essere sempre obbligatoriamente integrato attraverso la compilazione, da parte dell'Affidatario, del "*Documento Integrativo di Valutazione dei Rischi da Interferenze*", di seguito DIVRI.

In tale documento aggiuntivo dovranno essere individuati e descritti i rischi specifici e le eventuali situazioni dalle quali potrebbero scaturire ulteriori rischi da interferenze e dovranno essere definite le misure per l'eliminazione o riduzione degli stessi. Dunque, la valutazione dei rischi da interferenza, riportata nel presente DUVRI, fornirà una valutazione ricognitiva che, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dovrà essere integrata dall'Affidatario con la descrizione dei rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi mediante la compilazione del DIVRI.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle attività del presente progetto di servizi, limitatamente alle attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà dettagliare nel DIVRI tutte le modalità di organizzazione, coordinamento e cooperazione che adotterà.

Inoltre, l'Affidatario ed i suoi eventuali subappaltatori dovranno svolgere apposita riunione di coordinamento preventiva alla presenza di tutti i soggetti operanti nell'area di lavoro, in modo da favorire lo scambio delle informazioni rispetto alle modalità esecutive ed alla attività da porre in essere ed in modo da garantire la massima cooperazione fra i soggetti esecutori dell'attività.

Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità propri di ciascun Datore di Lavoro, questo documento non intende in alcun modo limitare o esaurire gli obblighi specifici e le responsabilità dei predetti soggetti, così come previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Affidatario è pertanto tenuto al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

luogo di lavoro, impegnandosi all'adozione delle più aggiornate tecnologie e dei criteri di buona tecnica nella esecuzione dei lavori e/o del servizio oggetto del contratto.

Contestualmente alla firma del contratto e/o comunque sempre prima dell'inizio delle attività, l'Affidatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il proprio Documento Integrativo di Valutazione dei Rischi da Interferenze, conforme a quanto previsto nel presente documento e contenente tutte le attività oggetto di potenziale interferenza.

4 RISCHI DA INTERFERENZE

Dall'analisi e dalla valutazione dei rischi da interferenze tra le diverse attività da svolgersi sulle zone oggetto di intervento, si rileva la presenza di rischi a causa della inevitabile concomitanza tra alcune di esse nella stessa area di lavoro.

Tali rischi riguardano la possibile contemporaneità delle attività di rilievo topografico, delle attività relative alle indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche e strutturali ed eventuali attività di ispezione e sorveglianza del Soggetto Gestore dell'infrastruttura (EIPLI).

A tal fine l'Affidatario, dovrà informare il Soggetto Gestore e coordinarsi con esso organizzando lo svolgimento delle suddette attività in modo da assicurare lo sfalsamento temporale e spaziale all'interno della singola area di lavoro ovvero di ridurre al minimo i tempi della concomitanza delle stesse.

5 MISURE DI PREVENZIONE PER ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE

5.1 Prescrizioni preventive

L'Affidatario, nello svolgimento del servizio, dovrà sottostare alle prescrizioni di seguito elencate prima di iniziare l'attività lavorativa:

- delimitare ed eventualmente transennare l'area di lavoro e porre un cartello recante la denominazione dell'Affidatario, l'inizio ed il termine delle attività, il recapito e il telefono del responsabile, ecc., secondo le normative vigenti;
- installare la cartellonistica indicante tutti i pericoli, avvertimenti e segnali secondo le normative vigenti;
- nelle adiacenze delle aree di intervento dove sono presenti anche edifici, per i quali dovrà essere comunque garantito l'accesso in condizioni di sicurezza, occorrerà predisporre idonei accorgimenti per la sicurezza degli eventuali pedoni che transitano in prossimità dell'area di lavoro (passerelle, parapetti etc..).

5.2 Prescrizioni esecutive

L'Affidatario, nello svolgimento del servizio sulle aree degli impianti, dovrà sottostare, nel corso dell'attività lavorativa, alle seguenti prescrizioni:

- tutti gli addetti dovranno ricevere formazione specifica per la tipologia di rischio e dovranno essere informati e formati sulle procedure e prescrizioni specifiche al fine di eliminare tale potenziale pericolo;



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

- tutti gli addetti dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuali;
- tutti gli addetti dovranno esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- le eventuali fasi di carico e scarico dovranno essere effettuate in aree opportunamente delimitate e segnalate. Tutti i mezzi operativi o di trasporto dovranno essere muniti di segnalatori luminosi aggiuntivi per tutte le manovre;
- nessuna attività può essere svolta nel caso di scarsa o limitata visibilità;
- fornire al personale della Stazione Appaltante, in caso di eventuali sopralluoghi nel corso delle attività in campo, i dispositivi di protezione individuali del tipo e livello protettivo, uguali a quelli impiegati dai lavoratori durante le lavorazioni;
- custodire gli estintori e le cassette di pronto soccorso a bordo dei mezzi ed in ogni area di lavoro attiva;
- il trasporto di attrezzature e macchine, il trasporto a discarica, nonché l'entrata e l'uscita dei mezzi pesanti di lavoro, svolti in orari preventivamente concordati con la polizia locale individuando fasce orarie a basso volume di traffico.

5.3 Programma di mantenimento e miglioramento dei livelli di sicurezza

Verifiche e sopralluoghi

Nel corso dello svolgimento del servizio, con cadenza giornaliera, l'Affidatario dovrà provvedere a una verifica delle prescrizioni del presente documento in modo da garantirne il rispetto o l'eventuale aggiornamento.

Verifiche recinzioni e accessi

Nel corso dello svolgimento del servizio, con cadenza giornaliera, l'Affidatario dovrà provvedere a una verifica dello stato delle recinzioni e delle condizioni di isolamento delle aree di lavoro attive e della relativa regolamentazione e gestione degli accessi e, se necessario, provvedere immediatamente alla manutenzione degli stessi.

Verifiche e manutenzione impianti ed attrezzature

Nel corso dello svolgimento del servizio, con cadenza settimanale, l'Affidatario dovrà provvedere ad una verifica dello stato d'uso degli impianti ed attrezzature e, se necessario, provvedere immediatamente alla manutenzione degli stessi.

Verifica e sostituzione dei DPI

Nel corso di svolgimento del servizio, con cadenza settimanale, l'Affidatario dovrà provvedere a una verifica dello stato d'uso dei DPI forniti e, se necessario, provvedere immediatamente alla sostituzione degli stessi.

Aggiornamento dei documenti

Il presente documento verrà revisionato in relazione alle variazioni che dovessero aversi nelle modalità esecutive.



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

5.4 Formazione, cooperazione e coordinamento

Tutti i lavoratori impegnati nella attività di campo dovranno ricevere formazione specifica per ognuna delle attività previste.

L'Affidatario, ai fini delle attività di campo, sia in fase preventiva che nel corso dell'esecuzione dei servizi, dovrà cooperare con le Autorità competenti e, in particolare, con la polizia locale ed il Gestore degli impianti per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione messe in atto per i rischi sul lavoro interferenti.

Lo stesso dovrà informare tempestivamente i referenti comunali della polizia locale o del Gestore degli impianti in caso di incidenti, criticità, blocco sul traffico veicolare in corrispondenza delle aree di lavoro, ed eventualmente concordare con gli stessi misure correttive.

5.5 Specifiche prescrizioni per recinzioni e accessi all'area di lavoro

L'Affidatario, preventivamente all'avvio delle singole attività sul campo, dovrà isolare la specifica area di lavoro, in modo da non interferire con situazioni o soggetti estranei.

Pertanto, prima dell'esecuzione di ogni sondaggio geognostico e di ciascuna indagine geofisica e di altre attività necessarie per lo svolgersi del servizio, dovrà essere installata un'apposita recinzione perimetrale che garantisca l'isolamento dell'area di lavoro.

In prossimità dell'area di lavoro dovrà sempre essere apposta opportuna segnaletica indicante gli avvertimenti ed i pericoli presenti.

Le recinzioni e gli sbarramenti dovranno essere dotati di cartelli di divieto d'accesso ai non autorizzati e dovranno essere costantemente chiusi in caso di assenza di una guardia fissa.

5.6 Riunioni informative e di coordinamento

Il presente documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) deve intendersi come un documento "dinamico" che, nel corso dell'esecuzione del servizio, dovrà essere integrato e completato con i verbali delle riunioni informative e di coordinamento.

Le riunioni informative e di coordinamento saranno articolate in:

Riunione preventiva (obbligatoria) che confermerà o eventualmente integrerà e modificherà il presente documento. In tale riunione l'Affidatario ha l'obbligo di informare la Stazione Appaltante sui rischi derivanti dalle specifiche attività da svolgere. Non potrà essere iniziata alcuna operazione sul campo prima dell'effettuazione di tale riunione;

Riunioni in corso d'opera (frequenza settimanale o giornaliera se necessario). Le riunioni in corso d'opera dovranno prendere in specifica considerazione i seguenti elementi:

- *interferenze non previste sui luoghi di svolgimento del servizio;*
- *rinvenimenti non previsti nel sottosuolo e nello svolgimento delle attività;*
- *modifica del programma di svolgimento delle attività sul campo;*
- *modifica di carattere tecnico, logistico ed organizzativo delle attività sul campo;*
- *modifica delle attrezzature per lo svolgimento del servizio sul campo.*

Di tutte le riunioni dovrà essere redatto un verbale che costituisce anche l'aggiornamento del presente documento.



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

La Stazione Appaltante potrà interrompere i lavori qualora ritenesse, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. In assenza di preventivo coordinamento, qualora nel corso di esecuzione delle attività l'Affidatario riscontrasse la presenza di imprese terze o personale estraneo sul sito oggetto del servizio, il medesimo sarà tenuto a sospendere immediatamente l'attività lasciando gli impianti, le infrastrutture e le aree di lavoro in sicurezza, dandone tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante affinché promuova le necessarie azioni di coordinamento per evitare possibili interferenze.

6 RISCHI GENERICI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovrà effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi specifici attenendosi alla vigente normativa.

La valutazione del rischio [R], dovrà essere effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate, collettive e individuali, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

Si suggerisce all'Affidatario di adottare la metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali basata sul metodo "a matrice" secondo le indicazioni di seguito riportate.

La **Probabilità di accadimento [P]** è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno derivi da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

Soglia	Descrizione della probabilità di accadimento	Valore
Molto probabile	1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno; 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione; 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.	[P4]
Probabile	1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno; 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico; 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.	[P3]
Poco probabile	1) Sono noti rari episodi già verificati; 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari; 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	[P2]
Improbabile	1) Non sono noti episodi già verificati; 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti; 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	[P1]

L'**Entità del danno [E]** è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Soglia	Descrizione dell'entità del danno	Valore
Gravissimo	1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali; 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.	[E4]
Grave	1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale; 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.	[E3]
Significativo	1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine; 2) Esposizione cronica con effetti reversibili.	[E2]
Lieve	1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili; 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.	[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

$$[R] = [P] \times [E]$$

Il **Rischio [R]**, quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio [R]	Improbabile [P1]	Poco probabile [P2]	Probabile [P3]	Molto probabile [P4]
Danno lieve [E1]	Rischio basso [P1]X[E1]=1	Rischio basso [P2]X[E1]=2	Rischio moderato [P3]X[E1]=3	Rischio moderato [P4]X[E1]=4
Danno significativo [E2]	Rischio basso [P1]X[E2]=2	Rischio moderato [P2]X[E2]=4	Rischio medio [P3]X[E2]=6	Rischio rilevante [P4]X[E2]=8
Danno grave [E3]	Rischio moderato [P1]X[E3]=3	Rischio medio [P2]X[E3]=6	Rischio rilevante [P3]X[E3]=9	Rischio alto [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo [E4]	Rischio moderato [P1]X[E4]=4	Rischio rilevante [P2]X[E4]=8	Rischio alto [P3]X[E4]=12	Rischio alto [P4]X[E4]=16



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Si riportano a seguire delle prescrizioni di carattere generale che dovrà seguire l’Affidatario nell’esecuzione dei servizi richiesti e che dovranno essere prese in considerazione nella fase di elaborazione del DVR.

6.1 Rischi di cadute, urti, inciampi

Le attività poste in essere non dovranno creare ostacoli alla percorrenza dei luoghi non oggetto dell’intervento. Le attrezzature e i materiali dovranno essere collocati in modo da non creare potenziali pericoli.

Per le attività relative all’esecuzione di scavi, apertura di botole, sottopassaggi e simili, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio e dovrà essere garantita la continua presenza di persone a presidio.

6.2 Rischi di caduta di materiali dall’alto

Qualora nello svolgimento del servizio si operi in zone dove ci sia un potenziale rischio di caduta di materiali dall’alto, sia per quanto posto in essere che relativamente allo stato preesistente dei luoghi, l’esecuzione di tale attività dovrà essere preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo. Tutte le opere provvisorie, i mezzi d’opera e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi dovranno essere allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

6.3 Rischi dovuti a polveri e fibre derivanti da lavorazioni

Nel caso che un’attività preveda lo sviluppo o il rilascio di polveri e/o fibre, si dovrà operare con cautela installando aspiratori e/o segregando gli spazi con teli o barriere. Tali attività dovranno essere di norma svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

6.4 Rischi dovuti all’uso di prodotti chimici

L’eventuale impiego di prodotti chimici dovrà avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (che dovrà essere presente in loco insieme alla documentazione di sicurezza). Gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, saranno programmati in modo da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. È vietato miscelare tra loro prodotti diversi o travasarli in contenitori non correttamente etichettati. L’Affidatario non dovrà in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti ed in accordo alle prescrizioni riportate nel presente documento.

6.5 Rischi derivanti dall’uso di macchine o attrezzature

Tutte le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di protezione e sicurezza e dotate di Marcatura CE secondo le vigenti normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. 17/2010 e ss.mm.ii.), esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni di conformità.

6.6 Rischi per l’esposizione al rumore

In caso di attività che possano comportare esposizione al rumore quotidiano, l’Affidatario dovrà svolgere apposita analisi e valutazione nel DVR, e, se risultasse personale assoggettato a valori di esposizione



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

superiore a 85 dB, gli stessi dovranno essere dotati degli idonei otoprotettori. Tali zone dovranno essere delimitate e segnalate mediante cartellonistica. Nel caso che l'attività effettuata dall'Affidatario generi verso terzi esposizione significativa al rumore, si dovrà operare con i migliori mezzi tecnici a disposizione (attrezzature silenziate, procedimenti tecnologici adeguati) per limitare le emissioni sonore. Tali attività dovranno essere di norma svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

6.7 Rischi di ustioni

Le attività che possano esporre i lavoratori al rischio di venire a contatto con solidi o fluidi ad alte temperature (tubazioni o oggetti caldi, olio bollente ecc.) dovranno essere effettuate con tutti gli accorgimenti per evitare contatti accidentali con le parti del corpo.

6.8 Rischi dovuti alla proiezione di schegge

In caso di possibilità di proiezione di schegge, l'Affidatario dovrà prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di influenza e dotando i lavoratori di opportuni dispositivi di protezione individuale.

6.9 Rischi dovuti a radiazioni non ionizzanti

Nel caso in cui operazioni, ad esempio di saldatura, configurino rischi per terzi, i lavori saranno preceduti dall'attuazione delle misure necessarie, quali il divieto di transito e di permanenza a terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed apposita segnaletica di sicurezza.

6.10 Rischio elettrico

L'Affidatario, in relazione alle modalità di esecuzione delle attività previste e delle attrezzature che intende adoperare, dovrà analizzare e valutare il rischio elettrico e, in particolare, quello da elettrolocazione.

Lo stesso dovrà impiegare attrezzature, macchinari ed utensili che abbiano requisiti di sicurezza conformi alla vigente normativa e provvisti di marcatura CE ed adoperarli come previsto dal manuale d'uso. Inoltre, tali macchinari dovranno essere sempre in perfetta efficienza e sottoposti a regolare manutenzione.

L'eventuale utilizzo di gruppo elettrogeni dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente, anche per l'eventuale deposito temporaneo di carburante, e gli stessi dovranno essere dotati di messa a terra.

6.11 Rischi dovuti a esposizione a campi elettromagnetici

A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 del D. Lgs. 81/08 siano superati, l'Affidatario, a meno che la valutazione effettuata a Norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non siano superati e che possano essere esclusi i rischi relativi alla sicurezza, elaborerà ed applicherà un programma d'azione che comprenda misure tecniche ed organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

- di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

-
- della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
 - delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
 - degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
 - della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
 - della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
 - della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

6.12 Rischi dovuti alla movimentazione meccanica dei carichi

L'Affidatario nel corso dell'analisi e valutazione dei rischi, per le attività previste nell'ambito del presente progetto di servizi, dovrà tenere in debito conto la movimentazione manuale dei carichi derivante sia da azioni di sollevamento e trasporto che dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto dovrà essere sviluppata secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e secondo la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- la fascia di età e sesso dei gruppi omogenei di lavoratori;
- le condizioni di movimentazione;
- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di trasporto;
- i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
- l'informazione e formazione dei lavoratori.

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza dovrà essere sviluppata secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e secondo la normativa tecnica ISO 11228-3, ed in particolare considerando:

- gruppi omogenei di lavoratori;
- le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, la frequenza di movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
- l'informazione e formazione dei lavoratori.

6.13 Rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche

L'Affidatario nel corso dell'analisi e valutazione dei rischi, per le attività previste nell'ambito del presente progetto di servizi, dovrà tenere in debito conto l'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse sia al sistema mano-braccio (HAV) che al corpo intero (WBV).

La valutazione dovrà essere effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D. Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), ed in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D. Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

La valutazione dovrà essere effettuata tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti od a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione ed i valori d'azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, con particolare riferimento alle donne in gravidanza ed ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro od altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è responsabile il Datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

7 RISCHI DA CONTAGIO SARS-COV 2

Attesa l'emergenza sanitaria da contagio del COVID-19, pur non trattandosi di rischio di natura professionale, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (c.d. Decreto Fase 2) che ha recepito il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" (Protocollo), sottoscritto dalle associazioni sindacali e datoriali il 14 marzo 2020 e integrato con ulteriori indicazioni operative il 24 aprile 2020, l'affidatario dovrà verificare che i lavoratori presenti in cantiere rispettino le seguenti misure minime atte a ridurre il rischio in parola:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutte le aree e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- utilizzare, in tutti i contatti sociali, protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Specifico obbligo del datore di lavoro, ai sensi del D. L. 23 febbraio 2020 n. 6, del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 e del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, è quello di dover costantemente ricordare e richiamare al rispetto delle precauzioni e disposizioni ministeriali

8 PROCEDURE GENERALI D'EMERGENZA

L'Affidatario, come previsto dall'art. 43, comma 1, del D. Lgs. 81/08, dovrà organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. A tal fine, dovrà sviluppare i seguenti adempimenti:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di primo soccorso;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
- programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare le necessarie istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

L'Affidatario, ai fini delle designazioni, dovrà tenere conto della propria dimensione aziendale e dei rischi specifici della stessa o dell'unità produttiva secondo i criteri previsti nel D. Lgs. 81/2008.

L'Affidatario dovrà garantire la costante presenza degli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione per tutte le aree di attività ed ogni turno di lavoro. Inoltre, per ogni area di lavoro, dovrà essere esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco - 115
- Pronto soccorso - 118
- Carabinieri - 112

Il lavoratore dovrà essere informato che in situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d 'incendio:

- Chiamare i vigili del fuoco, telefonando al 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d 'infortunio o malore:



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

-
- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
 - Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
 - Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. *REGOLE COMPORTAMENTALI*
 - Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
 - osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
 - restare attento ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). Incoraggiare e rassicurare il paziente.
 - Inviare, se è il caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
 - Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

8.1 Presidi di primo soccorso

L'Affidatario, così come previsto al punto 5 dell'Allegato IV del D. Lgs. 81/08, dovrà garantire la presenza di presidi sanitari in ogni area di lavoro, per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi dovranno essere contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso, la quale dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- 1) Guanti sterili monouso (5 paia)
- 2) Visiera paraschizzi
- 3) Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- 4) Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
- 5) Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- 6) Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- 7) Teli sterili monouso (2)
- 8) Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- 9) Confezione di rete elastica di misura media (1)
- 10) Confezione di cotone idrofilo (1)
- 11) Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- 12) Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2)
- 13) Un paio di forbici
- 14) Lacci emostatici (3)
- 15) Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- 16) Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- 17) Termometro
- 18) Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

8.2 Prevenzione incendi

L'Affidatario in tutta le zone di lavoro dovrà adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 81/2008.

In particolare, dovranno essere applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 10 marzo 1998.



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Si richiede all'Affidatario di redigere una specifica valutazione del Rischio di Incendio, da effettuarsi secondo lo stesso Decreto del 10 marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, da esporre mediante relazione specifica, a cui andrà associato il relativo Piano di Emergenza ed Evacuazione.

9 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

L'Affidatario dovrà sviluppare uno specifico programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, oltre quello già previsto in ambito aziendale ai sensi dell'art. 36 e 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alle attività del presente progetto di servizi.

Ciascun lavoratore dovrà essere specificatamente informato:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alle attività previste;
- sulle specifiche procedure previste che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi) per le attività previste;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione.

Inoltre, ciascun lavoratore dovrà essere adeguatamente informato:

- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione alla specifica attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ciascun lavoratore dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

L'Affidatario, a seguito delle prescrizioni previste nel proprio DVR, nel proprio DIVRI e nel presente DUVRI dovrà fornire ai propri lavoratori i relativi Dispositivi di Protezione Individuale, da intendersi come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come previsto all'art. 75 del D. Lgs. 81/08, l'Affidatario dovrà prevedere l'impiego obbligatorio dei DPI solo quando i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI dovranno essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni, e dovranno essere adeguati:



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

- ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

Essi inoltre dovranno:

- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, l'Affidatario dovrà preventivamente avere:

- effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e, raffrontando con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi, provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, dovranno essere individuate, come indicato nell'art. 77, comma 2, del D. Lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni dei DPI.

Inoltre, dovrà essere cura dell'Affidatario, nella qualità di datore di lavoro:

- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori;
- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario ed igienico ai vari utilizzatori;
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna ed il deposito dei DPI;
- assicurare una formazione adeguata ed organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Particolare addestramento dovrà essere effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito, per quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto e per quelli destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

11 PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

L'Affidatario, nell'esecuzione dei servizi richiesti, dovrà attenersi alla vigente normativa in materia ambientale ed, in particolare, a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tutto il materiale di risulta da smaltire (scarti, residui, imballaggi, demolizioni, ecc.), derivante dalle prestazioni oggetto del presente progetto di servizi, è in carico all'Affidatario, in quanto prodotto dalla propria attività lavorativa. Lo stesso, in qualità di produttore, dovrà pertanto gestire tale materiale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. In ottemperanza a quanto prescritto, l'Affidatario dovrà garantire che la gestione degli eventuali rifiuti prodotti avvenga nel rispetto degli artt. 188 e segg. del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la fotocopia della 4° copia del FIR esibendo, a richiesta, il registro carico/scarico di cui all'art. 190 del citato D.Lgs.. Inoltre, lo stesso dovrà provvedere alla separazione dei rifiuti prodotti (materiale ferroso, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all'Affidatario l'uso dei cassonetti sulle vie pubbliche. Nello svolgimento del servizio l'Affidatario dovrà applicare quanto previsto dalla normativa vigente circa l'uso di prodotti chimici o apparecchiature elettromagnetiche. Tutti i prodotti chimici e le apparecchiature elettromagnetiche che saranno impiegati dall'Affidatario dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle norme vigenti. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose. Prima dell'approvvigionamento e dell'utilizzo dovranno essere fornite alla Stazione Appaltante le schede di sicurezza e le schede tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici o delle apparecchiature che intenderà impiegare. I prodotti chimici potranno essere approvvigionati esclusivamente per le quantità destinate al consumo giornaliero.

12 COSTI DELLA SICUREZZA

La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto al comma 5 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, ha provveduto a calcolare i costi analitici delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non saranno soggetti a ribasso. Risultano esclusi da tali costi, ed esclusivamente a carico dell'Affidatario, tutti i costi della sicurezza propri dell'Affidatario in base alla diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti di cui al D. Lgs 81/2008.

Dunque, i costi della sicurezza per le attività sul campo ammontano complessivamente **€3.682,90** così sintetizzati per le rispettive attività:

Oneri diretti specifici per la sicurezza	€ 3.182,90
---	-------------------



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Oneri indiretti specifici per la sicurezza:		
	Riunioni di coordinamento	€. 500,00
	SOMMANO ONERI INDIRETTI	€. 500,00
	TOTALE ONERI DIRETTI + INDIRETTI	€. 3.682,90



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.